



CHE APPROVA L'ANNESSO TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

Art. 118

Testo unico, art. 118

Il Consiglio comunale e' composto:

di 80 membri nei Comuni che hanno una popolazione superiore a 250,000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni che hanno una popolazione eccedente i 60,000 abitanti;

di 40 membri in quelli in cui la popolazione supera i 30,000 abitanti;

di 30 membri nei comuni la cui popolazione supera i 10,000 abitanti;

di 20 membri in quelli che superano i 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello prefissato.

Versione in vigore dal 4 luglio 1908 secondo Normattiva, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che approva l'annesso testo unico della legge comunale e provinciale
Estremi	Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 1908

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/che-approva-l-annesso-testo-unico-della-legge-comunale-e-provinciale/art-118-testo-unico-art-118/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it